



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
MEDIAZIONE ASSICURATIVA DEL MUSEO**

**Approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità
n. 119 dd. 14/12/2016**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – AMMONTARE PRESUNTO DEI PREMI.....	3
ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 5 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO	4
ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	5
ART. 7 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 8 – PAGAMENTI	5
ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	6
ART. 11 – SUBAPPALTO	7
ART. 12 – RISARCIMENTO DANNI – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE.....	7
ART. 13 – RECESSO	7
ART. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	8
ART. 15 – FORO COMPETENTE	8
ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	8
ART. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 18 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 20 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	8
ART. 21 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 22 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 23 – SICUREZZA.....	9
ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 27 – PENALI.....	11
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 29 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA.....	11
ART. 30 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	12
ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	12
ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	12
ART. 33 – NORMA DI CHIUSURA	13

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio consulenza, assistenza e mediazione assicurativa (brokeraggio) relativo alla copertura assicurativa dei rischi del Museo.

L'incarico di brokeraggio di cui al presente appalto prevede le seguenti prestazioni:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi, attinenti la movimentazione e la giacenza del patrimonio storico-artistico del Museo, a qualsiasi titolo posseduto;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti;
- elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle coperture assicurative;
- assistenza nelle procedure di individuazione delle imprese assicuratrici contraenti, compresa la predisposizione di capitolati e contratti;
- gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento degli stessi per conto del Museo;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;
- elaborazione di un rapporto annuale che evidenzia il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine;
- istruzione del personale individuato dal Museo per la gestione dei contratti assicurativi circa le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri.
- informazione tempestiva all'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, nonché informazione delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.

ART. 2 – AMMONTARE PRESUNTO DEI PREMI

L'ammontare annuo presunto dei premi assicurativi corrisposti dal Museo per i rischi connessi alla propria attività è pari ad € 187.220,00 (trattasi di semplice previsione di costo non impegnativa per il Museo).

Di seguito si elencano le polizze attive presso il Museo:

Tipo di polizza	Premio annuo imponibile	Scadenza
RCT/O	€ 4.417,20	31/12/2017
RC Patrimoniale	€ 3.379,14	30/06/2017
All Risks	€ 818,00	31/12/2017
Kasko Dipendenti	€ 892,50	31/12/2017
Auto ED112MK	€ 353,10	31/12/2017
Auto EJ880ZA	€ 1.913,74	31/12/2017
Auto BH010KA	€ 448,23	31/12/2017
All Risks Opere d'Arte	€ 80.000,00	31/12/2018
All Risks Mostre d'arte	€ 95.000,00 (media premi triennio 2013-2015)	31/12/2018
TOTALE	€ 187.221,91	

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avrà durata di **4 anni con decorrenza indicativa dal 01/07/2017**. L'appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'appalto sino all'individuazione del nuovo appaltatore.

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

d. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5 – REMUNERAZIONE DELL’INCARICO

L'attività relativa all'incarico in oggetto, come da consuetudini di mercato, non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico della Stazione Appaltante, in quanto il servizio del broker, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione (anche nell'ipotesi di selezione del contraente a seguito di gara) con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi.

Dette provvigioni saranno calcolate tenendo conto della percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta relativa alla presente gara, per ogni copertura assicurativa di interesse del Museo.

Il broker si impegna a non modificare la percentuale di provvigione offerta per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà inoltre richiedere al Museo altro compenso, integrazione o rimborso di qualsiasi natura.

Il Museo non corrisponderà alcuna provvigione al broker in caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

Fino al 30 giugno 2017 tale provvigione è fissata al 1% dell'importo dei premi imponibili relativamente alla polizza all risks opere d'arte, pertanto la nuova percentuale derivante dall'esito della presente gara decorrerà solamente a partire dal 1 luglio 2017 per quanto riguarda la polizza all risks opere d'arte.

ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il broker incaricato in seguito all'espletamento della gara in oggetto, dovrà eseguire le prestazioni previste all'articolo 1 del presente capitolato.

Il Museo autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore del Museo, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Museo.

Il broker incaricato non avrà nessun titolo per impegnare il Museo; la sottoscrizione delle polizze, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, ad obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Museo, anche se effettuate tramite il broker incaricato.

ART. 7 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma-8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., ricorrendone i presupposti.

La Stazione appaltante può inoltre sospendere o non aggiudicare la gara e in ogni caso i concorrenti non hanno diritti a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

ART. 8 – PAGAMENTI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Museo provvederà alla liquidazione dei premi al broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte del broker, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker provvederà a versare il premio alla compagnia di assicurazione e ad inviare al Museo gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per il Museo e il broker sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il broker, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il broker deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Museo (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Museo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Museo.”
3. Il broker deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il broker si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra il broker ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il broker comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il broker deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ***** ed il codice unico progetto (CUP)*****.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo derivante dalla procedura di gara.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

ART. 12 – RISARCIMENTO DANNI – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Oltre all'ipotesi di cui al precedente articolo, il Museo avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Impresa è obbligata a produrre copia del contratto di polizza concernente i rischi di "Responsabilità Civile Professionale", stipulata ai sensi dell'art. 110 – comma 3, art. 112 – comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e artt. 11 e 15 del provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, stesso decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di Euro a € 5.000.000,00 per sinistro.

ART. 13 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili in via amministrativa è competente esclusivamente il Foro in cui ha sede la stazione appaltante.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Museo ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando in tale caso la facoltà del Museo di risolvere il contratto.

ART. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente del Servizio competente nel merito è il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 20 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 21 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 22 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione

appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 23 – SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Museo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2009 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Museo, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);
- r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;

s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

5. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva". Tale garanzia deve essere costituita nel rispetto di quanto previsto all'art. 103, nella misura del dieci per cento dell'importo del contratto, salvo quanto ulteriormente disposto per ribassi superiori al dieci per cento.

ART. 27 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 1 si applicherà una penale massima di Euro 200,00.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 29 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 28, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 3, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 30 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il broker si impegna a segnalare tempestivamente al Museo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il broker inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Museo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

ART. 33 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

oooooooooooooooooooooooooooo